



REGIONE MARCHE
SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

“Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”

Interventi in favore delle popolazioni colpite dall'emergenza sanitaria da Coronavirus a seguito del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 e successivi.

Legge Regionale n. 13 del 10-04-2020 “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid 19”.

Obiettivi: Contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, garantire la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo con particolare riferimento alla promozione della vendita a domicilio.

Destinatari del bando: imprese agricole anche associate o aggregate, che abbiano la disponibilità di terreni agricoli e con sede operativa nella Regione Marche.

Annualità: 2020 e 2021

Dotazione finanziaria assegnata: € 1,9 milioni

Scadenza per la presentazione delle domande: 30/06/2020, ore 13.00.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Dott. Andrea Scarponi

Tel. 071-806.3649 0733-2932288 **Indirizzo mail:** andrea.scarponi@regione.marche.it

Sommario

Sommario.....	2
1. Definizioni.....	4
2. Obiettivi e finalità.....	5
3. Ambito territoriale.....	6
4. Dotazione finanziaria.....	6
5. Descrizione del tipo di intervento.....	6
5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto.....	6
5.1.1. <i>Requisiti del soggetto richiedente.....</i>	<i>6</i>
5.1.2. <i>Requisiti dell'impresa.....</i>	<i>7</i>
5.1.3. <i>Requisiti del progetto.....</i>	<i>8</i>
5.2. Tipologia dell'intervento.....	8
5.2.1. <i>Aiuto agli investimenti.....</i>	<i>8</i>
5.2.2. <i>Aiuto ai costi di gestione.....</i>	<i>9</i>
5.2.3. <i>Aiuto ai costi di informazione.....</i>	<i>9</i>
5.3. Spese ammissibili e non ammissibili.....	9
5.3.1. <i>Spese ammissibili.....</i>	<i>9</i>
5.3.2. <i>Spese non ammissibili.....</i>	<i>10</i>
5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto.....	11
5.4.1. <i>Entità dell'aiuto.....</i>	<i>11</i>
5.5. Selezione delle domande.....	12
6. Fase di ammissibilità.....	14
6.1. Presentazione della domanda di sostegno.....	14
6.1.1. <i>Modalità di presentazione delle domande.....</i>	<i>15</i>
6.1.2. <i>Termini per la presentazione delle domande.....</i>	<i>16</i>
6.1.3. <i>Documentazione da allegare alla domanda:.....</i>	<i>17</i>
6.1.4. <i>Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	<i>18</i>
6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno.....	20
6.2.1. <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria.....</i>	<i>20</i>
6.2.2. <i>Comunicazione dell'esito istruttoria al richiedente.....</i>	<i>21</i>
6.2.3. <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità.....</i>	<i>21</i>
6.2.4. <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria.....</i>	<i>21</i>

6.2.5. Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità.....	22
7. Fase di realizzazione e pagamento.....	22
7.1 Variazioni progettuali.....	22
7.1.1. Presentazione delle domande di variazione progettuale.....	23
7.1.2. Documentazione da allegare alla variante.....	23
7.1.3. Istruttoria delle domande.....	23
7.2 Adeguamenti tecnici.....	24
7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo.....	24
7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	25
.....	25
7.4 Domanda di pagamento di saldo.....	25
7.4.1 Presentazione delle domande.....	25
7.4.2 Istruttoria delle domande.....	26
7.6 Impegni dei beneficiari.....	27
7.7. Revoca e restituzione del contributo.....	27
7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi.....	28
7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....	28

1. Definizioni

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

COMITATO DI COORDINAMENTO (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria competente per il riesame delle domande. I componenti saranno individuati con successivi atti.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento della Regione con il quale viene approvata la graduatoria regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DOMANDA DI SOSTEGNO domanda presentata dal richiedente per ottenere l'aiuto

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

GRUPPI DI IMPRESE AGRICOLE ASSOCIATE: ai fini del presente bando si considerando i gruppi di tre o più imprese associate sotto forma di ATI, ATS.

GRUPPI DI IMPRESE AGRICOLE AGGREGATE: ai fini del presente bando si considerando i gruppi di tre o più imprese vincolate da un accordo da registrarsi in caso d'uso.

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ': Articolo 2 punto 14 del Reg UE 702/2014²

¹Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

² "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU): Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della Lr. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE: "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita;

SEDE OPERATIVA La **sede operativa** è uno dei luoghi dove viene svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la **Sede** legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio.

UNITA' PRODUTTIVA/LOCALE una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente.

2. Obiettivi e finalità

La Regione Marche intende sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo attraverso aiuti per interventi realizzati dalle imprese agricole ad esclusione di quelle agrituristiche, finalizzati all'attività di vendita a domicilio.

Gli interventi debbono essere realizzati, **nel rispetto di tutte le norme di sicurezza igienico-sanitaria, a decorrere dal 10-04-2020** data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 13 e fino al:

- **31-12-2020 per gli investimenti**

- **30-06-2021 per i costi di gestione e per l'informazione e la promozione,**

società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

3. Ambito territoriale

Intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari ad **€ 1.710.000,00**, al **netto** del 10% della dotazione totale di 1.900.000,00 Euro, mantenuta come quota di riserva.

Tale somma è ripartita in due linee di intervento:

- a) **sostegno delle attività agricole florovivaistiche pari a € 400.000,00 (*)**;
- b) **sostegno delle restanti attività agricole pari a € 1.310.000,00 di cui 500.000 € riservato ai gruppi di imprese associate o aggregate**;

Le suddette risorse, qualora non fossero completamente utilizzate, possono essere riallocate tra le diverse linee di intervento.

Una quota di € 190.000,00 è cautelativamente riservata alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

(*) L'intervento alla linea di **attività a)** è riconosciuto solo quando la prevalenza del fatturato dell'azienda agricola è attribuibile direttamente al settore florovivaistico.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1.1. *Requisiti del soggetto richiedente*

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno possono essere:

1. imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile regolarmente iscritti all' INPS - gestione agricola;
2. gruppi di imprese agricole associate (cioè gruppi di tre o più imprese associate sotto forma di ATI, ATS- cfr. *Definizioni*). Tutte le imprese agricole associate devono possedere singolarmente i requisiti di accesso;
3. gruppi di imprese agricole aggregate (cioè gruppi di tre o più imprese vincolate da un accordo da registrarsi in caso d'uso - cfr *Definizioni*). Tutte le imprese agricole aggregate devono possedere singolarmente i requisiti di accesso.

Il richiedente può presentare una sola domanda di sostegno sia in forma singola che in gruppi di imprese agricole associate o aggregate.

Il richiedente non deve essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

5.1.2. *Requisiti dell'impresa*

Sono promossi gli interventi realizzati dalle imprese agricole, ad esclusione di quelle agrituristiche, per favorire la vendita a domicilio. Tali imprese devono, al momento della presentazione della domanda di sostegno, essere attive e rispettare i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritte all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 2) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 3) essere iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli;
- 4) non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999³.
- 5) non erano in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19⁴.
- 6) avere una unità produttiva agricola nella Regione Marche.

Inoltre nell'ambito dell'impresa:

1. i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente.

2. per i soggetti dell'impresa sottoposti alla verifica antimafia indicati nell'articolo 85 del D.lgs. 159/2011 s.m.i. (c.d. codice antimafia) non devono ricorrere le cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs 159/2011;

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 90 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, e anagrafe zootecnica. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda,

³ Tale verifica è effettuata in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. ([GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017](#)) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica.

⁴ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. ([GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017](#)) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3. *Requisiti del progetto*

Al momento della presentazione della domanda il progetto (Programma di Investimento) deve:

1. prevedere la vendita a domicilio di prodotti di almeno uno dei seguenti settori produttivi:
 - Settore ortofrutta;
 - Settore carni (Bovine, Equini, Suine, Ovi-Caprino, Avicolo, Cunicolo);
 - Settore florovivaistico;
 - Settore lattiero-caseario;
 - Settore vitivinicolo;
 - Settore olivicolo;
 - Settore Ceralicolo e Proteaginose;
 - Settore miele
2. prevedere una spesa per un valore corrispondente ad un contributo totale pari o superiore ad € 5.000,00 e fino ad un massimo di € 20.000 elevato a € 50.000 nel caso di gruppi di tre o più imprese associate o aggregate. Detti valori devono essere mantenuti anche in fase di realizzazione; (cfr. paragr 7);
3. prevedere interventi finalizzati alla vendita a domicilio di prodotti aziendali agricoli e/o trasformati di cui al punto 1. I beneficiari possono altresì vendere i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti aziendali deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. Nel caso di gruppi di imprese agricole associate o aggregate, il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle aziende associate o aggregate deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

5.2. Tipologia dell'intervento

5.2.1. *Aiuto agli investimenti*

Sono ammissibili gli interventi realizzati, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza igienico-sanitaria, a decorrere dal 10 APRILE 2020 data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 13 e fino al:

- ✓ 31-12-2020 per gli investimenti produttivi;
- ✓ 30-06-2021 per interventi di gestione e per l'informazione e la promozione.

INVESTIMENTI PRODUTTIVI ammissibili:

1. Cella frigo proporzionata alle esigenze delle produzioni dell'azienda per la vendita a domicilio; compresi lo stoccaggio di prodotti acquistati da aziende agricole terze per una quota inferiore al 50%;
2. Allestimento interno di locali destinati a magazzino di stoccaggio, lavorazione e confezionamento delle produzioni aziendali destinate a vendita a domicilio compresi lo stoccaggio di prodotti acquistati da aziende agricole terze per una quota inferiore al 50%;
3. Acquisto di attrezzature per il confezionamento delle produzioni (ad es. Macchina sottovuoto, etichettatrice, insacchettatrice, bilancia, bancali, cassette, bins, materiale generico per il packaging ed imballi specifici per la consegna ecc.);
4. Acquisto di celle frigo e/o isoterme e allestimenti da applicare a furgoni già in possesso dell'azienda agricola;
5. Acquisto di attrezzatura informatica (hardware e software) commisurata e destinata esclusivamente all'acquisizione e gestione degli ordini, alla gestione e alle vendite del "magazzino prodotti" nonché alla creazione di siti web e/o app per e-commerce aziendali o collettivi finalizzati alla promozione delle vendite a domicilio;
6. Acquisto di strumenti per l'emissione di documentazione fiscale e per il pagamento elettronico.

5.2.2. *Aiuto ai costi di gestione*

INTERVENTI DI GESTIONE ammissibili:

1. Costi per Noleggio, affitti di lunga durata o Leasing di Ciclomotori/motocicli - Furgoni/autocarri con portata massima a pieno carico di 3,5 tonnellate con massimo 3 posti a sedere anche refrigerati o isoterme, rapportati alle effettive esigenze aziendali di vendita a domicilio. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento tutti i veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria dei fuoristrada, Pick-up e similari, nonché le autovetture Station Wagon anche se immatricolate come autocarro. I costi sono rapportati al periodo di eleggibilità delle spese.
2. Costo complessivo per l'assunzione di manodopera, solo nel caso di nuove assunzioni di dipendenti avvenute successivamente all'entrata in vigore della L.R. n. 13 del 10-04-2020 ed esclusivamente impiegati nella vendita a domicilio (preparazione e/o consegna a domicilio);
3. Acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale (mascherine - tute - guanti ecc.);
4. Costo di abbonamento a corrieri espresso e/o contratti con strutture per la distribuzione e consegna;
5. Costo per la fidejussione stipulata per l'erogazione dell'anticipo dell'80% dell'aiuto relativo a tutti gli interventi.

5.2.3. *Aiuto ai costi di informazione*

INTERVENTI DI INFORMAZIONE ammissibili:

1. attività informativa e di sensibilizzazione attraverso canali di informazione, compresa la gestione di siti web, di canali social rivolta ai consumatori;

2. realizzazione di materiale divulgativo, quali prodotti multimediali e opuscoli;

5.3. Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1. *Spese ammissibili*

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dal giorno di entrata in vigore della Legge Regionale n. 13 del 10-04-2020 (eleggibilità della spesa).

Per la manodopera, ai fini della congruità della spesa, si deve far riferimento alle seguenti voci di costo standard applicate per la sottomisura 16.2 del Programma di Sviluppo Rurale di cui al decreto 176 del 23/04/2019 paragrafo 5.3 pagina 20 - costi standard.

a) operai agricoli **€ 14,87/ora**

b) dipendenti agricoli **€ 21,03/ora**

Per le spese relative agli interventi di informazione si **deve fare riferimento, quando ne ricorre il caso, alle voci di costo previste nel Prezzario regionale** per la fornitura di alcuni beni e servizi da applicare alle misure del PSR Marche 2014-2020 e ad interventi simili di cui alla DGR 681 del 10/06/2019 ss.mm.

Nell'ambito degli INTERVENTI DI GESTIONE, le spese debbono essere rapportate al periodo di eleggibilità stabilito.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre il beneficiario, per tutte le transazioni relative agli interventi che prevedono nuovi acquisti, dovrà inserire, nella fattura il numero di targa, telaio o di matricola ove previsto al fine di identificare il bene.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:

- a) per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento;
- b) per quanto riguarda la manodopera la data di assunzione del dipendente dovrà essere successiva alla data di emanazione della Legge Regionale n. 13 del 10-04-2020.

Sono inoltre ammissibili le spese per la POLIZZA FIDEJUSSORIA stipulata per l'erogazione di anticipo dell'80% del contributo (cfr. paragr. 7.3), emessa a favore della Regione Marche secondo lo schema scaricabile da SIAR.

5.3.2. *Spese non ammissibili*

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) Investimenti non riconducibili alla vendita a domicilio;
- b) Investimenti riconducibili esclusivamente alla vendita diretta (punto vendita in azienda, mercato itinerante, vendita in luoghi di assembramento ecc....)
- c) Veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria dei fuoristrada, Pick-up e similari, nonché le autovetture Station Wagon anche se immatricolate come autocarro.
- d) Non sono ammissibili progetti e iniziative per le quali sono in itinere e non ancora rendicontate domande di aiuto presentate e approvate nell'ambito della Programmazione di Sviluppo Rurale nonché quelle per le quali siano state richieste e ottenute analoghe agevolazioni finanziarie da parte di enti e istituzioni pubbliche;
- e) IVA, altre imposte, spese notarili e tasse;
- f) interessi passivi;
- g) rimborsi spesa (vitto, alloggio trasferimenti, e trasporto);
- h) spese di funzionamento (es. gestione, stipendi, paghe, spese correnti) se non strettamente riferibili alla vendita a domicilio;
- i) spese tecniche per la compilazione delle domande, per elaborazione dei progetti e per eventuali relazioni tecniche;
- j) spese bancarie e legali;
- k) oneri assicurativi;
- l) spese per beni e materiali di consumo se non strettamente riferibili alla vendita a domicilio;
- m) spese per beni e consulenze;
- n) spese relative alla formazione del personale;
- o) spese per investimenti/affitti/noleggi avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R. n.13 del 10-04-2020;
- p) spese per investimenti non localizzati nella Regione Marche;
- q) spese per opere di manutenzione ordinaria;
- r) spese per lavori in economia;
- s) spese diverse da quelle riportate nel precedente paragrafo.

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1. *Entità dell'aiuto*

L'aiuto è concesso a fondo perduto, ed è differenziato per i diversi interventi come segue:

- **Investimenti** (paragrafo 5.2.1.): **60% (70% per il settore florovivaistico)** dei costi ritenuti ammissibili nel rispetto delle regole stabilite dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;
- **Costi di gestione** (paragrafo 5.2.2.): **70% (80% per il settore florovivaistico)** dei costi ritenuti ammissibili nel rispetto delle regole stabilite dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;
- **Informazione e promozione** (paragrafo 5.2.3.): **80%** dei costi ritenuti ammissibili nel rispetto delle regole stabilite nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico è di **€ 20.000** nel caso di imprese singole e di **€ 50.000** nel caso di gruppi di 3 o più imprese associate/aggregate.

Regime di aiuto

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 final del 19/03/2020 emendata con decisione C(2020) 2215 final del 03/04/2020 e condizionati dalla intervenuta decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea relativa al regime di aiuto "ombrello" in corso di notifica da parte dello stato Italiano. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali"

In particolare il regime di aiuto in corso di approvazione prevede segue.

- a) L'eleggibilità della spesa è successiva al 2 febbraio 2020
- b) Le concessioni degli aiuti sono successive alla decisione di autorizzazione del regime e comunque non oltre il 31/12/2020, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea
- c) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE 702/14), purché quest'ultima non era già presente al 31/12/2019;
- d) Le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare;
- e) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, sono concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:
 - l'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
 - gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - per il settore dell'agricoltura l'aiuto non supera i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - se un'impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 1, lettera (a) e al comma 2, lettera (a) del presente articolo, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;
- f) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali"

possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti”, sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 “Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine”. Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

5.5. Selezione delle domande

Le domande saranno finanziate in ordine di punteggio in graduatoria regionale calcolata secondo i criteri di seguito riportati e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie destinate alle 2 linee di intervento.

a) Linea di intervento a sostegno delle attività agricole florovivaistiche con la dotazione di cui al Par. 4 a condizione che dette attività rappresentino la prevalenza del fatturato dell'azienda agricola:

Il punteggio di priorità aziendale è ottenuto in relazione al peso dei settori prioritari rispetto a quelli totali (coefficiente moltiplicatore della tabella sotto-riportata), calcolato in base all'impiego delle ore lavoro di cui all'allegato 3 del bando della misura 4.1 del PSR 2014-2020. Nel caso di progetti presentati da gruppi di imprese associate o aggregate, il punteggio assegnato all'aggregazione è quello risultante dalla media dei punteggi aziendali delle singole aziende agricole associate o aggregate.

Il dimensionamento in termini di ore lavoro è determinato con riferimento alle superfici colturali/allevamenti/attività connesse (agriturismo, attività di trasformazione ecc.) indicati dal richiedente sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di sostegno.

Se in fase istruttoria venissero riscontrate differenze fra quanto dichiarato in domanda di sostegno e quanto riportato nella Domanda Unica di Pagamento (DUP) relativa all'annata agraria 2020, le ore lavoro verranno determinate sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato per la presentazione della DUP.

Per i settori produttivi o produzioni non presenti nel fascicolo aziendale anno 2020 ma effettivamente svolte i dati dovranno essere dimostrati sia attraverso riscontri contabili, che di superficie coltivata.

La procedura di calcolo del punteggio di priorità è la seguente:

1. È calcolata in base alle ore lavoro di ciascun settore produttivo aziendale, comprese le eventuali attività di trasformazione secondo i criteri soprariportati;
2. Vengono convertiti i suddetti valori di ore lavoro, in valori percentuali rispetto alle ore lavoro totali dell'azienda (comprese le altre attività aziendali agricole e connesse all'attività agricola);
3. Vengono moltiplicati i suddetti valori percentuali per i coefficienti riportati nella tabella seguente:

SETTORE PRODUTTIVO	Coefficient e moltiplicat
---------------------------	--

	ore
Fiori recisi sia in serra che in pieno campo	3
Attività di produzione e riproduzione di piante annuali	2
Attività di produzione e riproduzione di piante poliennali	1
Altre attività produttive	0

4. I valori così ottenuti costituiscono il punteggio finale in graduatoria;
5. A parità di punteggio avranno priorità le imprese con il rappresentante legale più giovane.

Il punteggio di priorità da assegnare ai gruppi di Imprese associate o aggregate è dato dalla media dei punteggi delle singole aziende associate o aggregate.

In relazione a quanto indicato nei cronoprogrammi dei progetti approvati, l'impegno dei fondi di bilancio per le diverse annualità 2020 e 2021, avviene in base alla posizione in graduatoria.

b) Linea di intervento a sostegno delle restanti attività agricole con la dotazione di cui al Capitolo 4

Il punteggio di priorità aziendale è ottenuto in relazione al peso dei settori prioritari rispetto a quelli totali (coefficiente moltiplicatore della tabella sotto-riportata), calcolato in base all'impiego delle ore lavoro di cui all'allegato 3 del bando della misura 4.1 del PSR 2014-2020. Nel caso di progetti presentati da gruppi di imprese associate o aggregate, il punteggio assegnato all'aggregazione è quello risultante dalla media dei punteggi aziendali delle singole aziende associate o aggregate.

Il dimensionamento in termini di ore lavoro è determinato con riferimento alle superfici colturali/allevamenti/attività connesse (agriturismo, attività di trasformazione ecc.) indicati dal richiedente sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato prima del rilascio della domanda di sostegno.

Se in fase istruttoria venissero riscontrate differenze fra quanto dichiarato in domanda di sostegno e quanto riportato nella Domanda Unica di Pagamento (DUP) relativa all'annata agraria 2020, le ore lavoro verranno determinate sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato per la presentazione della DUP.

Per i settori produttivi o produzioni non presenti nel fascicolo aziendale anno 2020 ma effettivamente svolte i dati dovranno essere dimostrati sia attraverso riscontri contabili, che di superficie coltivata.

La procedura di calcolo del punteggio di priorità è la seguente:

1. È calcolata in base alle ore lavoro di ciascun settore produttivo aziendale, comprese le eventuali attività di trasformazione secondo i criteri soprariportati;
2. Vengono convertiti i suddetti valori di ore lavoro, in valori percentuali rispetto alle ore lavoro totali dell'azienda comprese le attività connesse;

3. Vengono moltiplicati i suddetti valori percentuali per i coefficienti riportati nella tabella seguente:

SETTORE PRODUTTIVO	Coefficient e moltiplicatore
ORTOFRUTTA (compresi i piccoli frutti);	3
CARNI (Bovine, Equini, Suine, Ovi-Caprino, Avicolo e Uova, Cunicolo, Acquacoltura);	3
LATTIERO-CASEARIO	2
VITIVINICOLO	2
OLIVICOLO	1
CERALICOLO E PROTEAGINOSE (destinate al consumo umano diretto);	1
MIELE	1
Altre attività produttive	0

4. I valori così ottenuti costituiscono il punteggio finale in graduatoria;
 5. Nella graduatoria, è riservata la quota di cui al paragrafo 4 ai gruppi di imprese associate o aggregate;
 6. A parità di punteggio avranno priorità le imprese con il rappresentante legale più giovane

Il punteggio di priorità da assegnare ai gruppi di Imprese associate o aggregate è dato dalla media dei punteggi delle singole aziende associate o aggregate.

In relazione a quanto indicato nei cronoprogrammi dei progetti approvati, l'impegno dei fondi di bilancio per le diverse annualità 2020 e 2021, avviene in base alla posizione in graduatoria.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda
- caricamento su SIAR degli allegati
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; **è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare;**

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, sia singolarmente che in forma di gruppi di imprese agricole associate o aggregate. Il SIAR non consentirà pertanto la presentazione di una nuova domanda ad una impresa che abbia già presentato una qualsiasi domanda di sostegno. Può essere presentata una nuova domanda soltanto se la precedente è stata formalmente ritirata.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) di aver preso visione di tutte le disposizioni del bando in oggetto e di accettarle;
- b) che per gli stessi investimenti non sono stati richieste e ottenute agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali;
- c) dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm. come da modello scaricabile da SIAR;
- d) di essere regolarmente iscritto all' INPS - gestione agricola;
- e) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;
- f) che i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;

- g) per i soggetti individuati nell'articolo 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016⁵, non devono ricorrere i motivi di esclusione individuati nell'articolo 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.⁶
- h) dichiarazione che l'impresa non rientra fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 ('Articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 cosiddetta "clausola Deggendorf").
- i) dichiarazione che l'impresa non si trova già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria Reg UE 702/14 articolo 2 punto 14).

6.1.2. *Termini per la presentazione delle domande*

La domanda **corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3** deve essere presentata a partire **dal giorno 04 maggio 2020 e fino al giorno 30 giugno 2020 ore 13,00**, termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine

⁵ art. 80 D. Lgs 50/2016 comma 3 L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

⁶ art. 80 D. Lgs 50/2016 comma 1 Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione;

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3. *Documentazione da allegare alla domanda:*

Alla domanda deve essere allegata la seguente **documentazione obbligatoria pena l'inammissibilità della domanda o del singolo investimento.**

1. Relazione progettuale, considerata valida anche se redatta all'interno della domanda di sostegno, contenente i seguenti elementi in funzione degli investimenti richiesti:

- Descrizione dettagliata degli interventi da realizzare identificando il progetto imprenditoriale con particolare riferimento alla modalità di vendita a domicilio;
- Indicazione dell'eventuale volontà di approvvigionamento di prodotti da altre aziende agricole, ed in tal caso indicazione di tali aziende;
- Indicazione delle quantità interessate alla lavorazione e vendita a domicilio ai fini del rispetto del rapporto di connessione;
- Cronoprogramma della spesa contenente le indicazioni di cui alla tabella seguente. L'imputazione della spesa per le diverse annualità 2020 e 2021, deve essere effettuata in base alla previsione delle richieste di pagamento che saranno effettuate sia per l'anticipo che per il saldo:

Tipologia di intervento	Anno 2020	Anno 2021
Spese per Investimenti (paragrafo 5.2.1.)	Euro _____	Euro _____
Spese per Costi di gestione (paragrafo 5.2.2.)	Euro _____	Euro _____
Spese per Informazione (paragrafo 5.2.3.)	Euro _____	Euro _____

L'assenza anche di uno solo dei quattro punti sopra indicati della Relazione tecnica comporta l'inammissibilità della domanda.

2. Assunzione di Manodopera:

Proposta di assunzione di dipendenti o contratto già stipulato a partire dalla data di entrata in vigore della LR 13/20 (**10 aprile 2020**), con indicazione delle ore mensili di lavoro rapportate alle effettive esigenze di vendita a domicilio.

L'assenza in domanda di una delle due fattispecie (proposta di assunzione o contratto già stipulato) determina l'inammissibilità dell'intervento.

3. Autocarri / Furgoni: Noleggio breve o di lunga durata o leasing

N. 3 preventivi per noleggio o leasing di un automezzo idoneo al trasporto di prodotti finalizzato alla vendita a domicilio e riferito ad una durata massima stabilita dalla Legge reg. 13 del 10-04-2020.

I preventivi debbono essere riferiti ad investimenti con caratteristiche tecniche simili e forniti da tre ditte diverse ed in concorrenza tra loro.

In tutti i casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.)

L'assenza in domanda di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità dell'intervento.

4. Investimenti Produttivi (riferimento paragrafo 5.2.1 voci 1-2-3-4-5-6); Interventi di gestione (riferimento paragrafo 5.2.1 voci 3-4-5) ; Interventi di informazione (riferimento paragrafo 5.2.1 voci 1-2-3).

N. 3 preventivi dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate per ogni singolo macchinario e impianto, datati, timbrati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro.

In tutti i casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, Preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.)

L'assenza in domanda di tutti e tre i preventivi, in mancanza della voce di costo nel prezzario regionale o nel caso di prezzi standard, determina l'inammissibilità dell'investimento.

5. Nel caso di gruppi di imprese agricole associate o aggregate deve essere presentato l'accordo di aggregazione sottoscritto da tutte le imprese aderenti (in allegato al bando) . Tale accordo è allegato alla domanda di sostegno dell'azienda referente, mentre le altre aziende devono riportare in domanda il riferimento all'azienda referente dell'aggregazione o associazione. L'accordo deve necessariamente indicare, pena l'inammissibilità dell'intero gruppo di aggregazione, la dotazione assegnata a ciascun aderente con il rispetto del massimale di 50.000 Euro di contributo.

6.1.4. *Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa*

Errori sanabili:

Si considera errore sanabile quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori commessi nella compilazione di una domanda.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori sanabili:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori sanabili:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione prevista a pena di inammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso;
- la mancata o errata documentazione relativa ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione di errore sanabile NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

Delega, variazioni e integrazioni"

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata⁽⁷⁾.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁸.

Invio di documentazione integrativa

⁷ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr. 7.1. del presente bando.

⁸ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio di 10 giorni continuativi entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa sulla base della documentazione presente.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un investimento indicato dal bando;
2. pertinente rispetto all'investimento ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'investimento stesso;
3. congrua rispetto all'investimento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'investimento;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando.

I controlli riguardano in particolare la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti attraverso:

1 - Assunzione di manodopera: Il compenso ammissibile deve fare riferimento al costo massimo che non potrà superare quello previsto **dalla misura 16 approvato con DDS 176 del 23/04/2019 paragrafo 5.3 pagina 20 - costi standard** e per il periodo previsto dalla L.R. 13 del 10-04-2020.

2- Acquisti/noleggi/Informazione: confronto fra tre preventivi, in assenza di prezzario regionale, rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc.). In ogni caso la spesa ammessa sarà quella risultante dal prezzo più basso.

3- Priorità: Se in fase istruttoria venissero riscontrate differenze fra quanto dichiarato in domanda di sostegno e quanto riportato nella Domanda Unica di Pagamento (DUP) relativa all'annata agraria 2020, le ore lavoro verranno determinate sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale AGEA ultimo validato per la presentazione della DUP.

Visite aziendali

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli investimenti proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi del bando.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

6.2.2. *Comunicazione dell'esito istruttoria al richiedente*

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3. *Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità*

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere esclusivamente tramite SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento (cfr. *Definizioni*)⁹, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC

⁹ COMITATO DI COORDINAMENTO (CCM): cfr. *Definizioni*.

Le richieste di riesame sono esaminate dal CCM, entro i termini previsti per la pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione o in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4. *Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria*

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di procedimento predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse assegnate al presente bando.

La graduatoria è approvata con decreto del Dirigente Servizio Politiche Agroalimentari.

6.2.5. *Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità*

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile nella pagina dedicata al bando.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità e quella di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di procedimento.

7. Fase di realizzazione e pagamento

Oltre alla presentazione della domanda di pagamento, in questa fase possibile presentare domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **AL MASSIMO UNA variante** al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, **che deve essere oggetto di separata richiesta.**

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa:

- 1) modifiche della tipologia degli investimenti approvati;
- 2) cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- 3) cambio del beneficiario o del rappresentante legale può avvenire a condizione che:
 - il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
 - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo triennale successivo all'ultimazione del piano aziendale;
 - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.

Non sono ammissibili:

- **variazioni progettuali che comportino modifiche di investimenti per una spesa superiori al 30% del contributo ammesso;**
- **variazioni progettuali della spesa che comportino una riduzione del contributo ammesso superiore al 30%.**

7.1.1. *Presentazione delle domande di variazione progettuale*

Le domande di varianti possono essere presentate **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è obbligatoria la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a 30 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano complessivo approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato, ma solo nel caso in cui la riduzione dello stesso sia contenuta nel limite del 30%.

7.1.2. *Documentazione da allegare alla variante*

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato.;
- b) un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come predisposto su SIAR;

7.1.3. *Istruttoria delle domande*

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 15 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
- che le **variazioni progettuali non comportino modifiche di investimenti per una spesa superiori al 30% del contributo ammesso;**
- che le **variazioni progettuali della spesa non comportino una riduzione del contributo ammesso superiore al 30%**

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici

Sono da considerarsi “adeguamenti tecnici”, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l’iniziativa quali:

1. il cambio del preventivo, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche tecniche);
2. modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali).

7.3 Domanda di pagamento dell’anticipo

Nei limiti dell’impegno assunto per le diverse annualità 2020 e 2021, l’anticipo può essere erogato fino ad un massimo dell’80% del contributo concesso.

La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all’indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

- a. garanzia fidejussoria, in favore della Regione Marche, stipulata con istituto di credito o società assicurativa, equivalente al 100% dell’importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica predisposta dalla Regione Marche e scaricabile da SIAR.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale dell’aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell’apposita autorizzazione di svincolo da parte dell’Amministrazione competente.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

Non è prevista l’erogazione di SAL.

7.4 Domanda di pagamento di saldo

7.4.1 Presentazione delle domande

Il saldo potrà essere erogato nei limiti dell’impegno assunto per le diverse annualità 2020 e 2021.

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all’indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. Entro e non oltre la data del **2 agosto 2021**.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere le seguenti autodichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000:

- che gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
- di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;
- di essere in regola con il versamento di tutti i contributi dovuti agli enti di previdenza, di assistenza e di assicurazione;
- di essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC - Documento Unico Regolarità Contributiva), fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, resa dal fornitore che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio e gravami di alcun genere (Allegato E);

2. le fatture (acquisto e/o noleggio) o i documenti contabili equipollenti devono riportare il numero di telaio o di matricola ove necessario. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI).

3. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate;

4. Copia delle contabili dei pagamenti effettuati:

- a. Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento; Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b. Assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"¹⁰.

¹⁰ Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00.

Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo). Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei

5. Copia dei contratti di locazione/noleggio;
6. Contratto di assunzione per il personale e documenti dei relativi versamenti contributivi riferiti al periodo di eleggibilità della spesa.

7.4.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di sviluppo aziendale;
- l'eventuale effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
 - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti e rendicontati;
 - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
 - la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;

Economie di spesa

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva.

Parziale esecuzione dei lavori

Le mancate realizzazioni comportano il ricalcolo delle priorità effettuato sulla base degli investimenti effettivamente realizzati. Nel caso di abbassamento del punteggio rispetto a quello calcolato in fase di ammissibilità, vi è la revoca totale dell'aiuto nei seguenti casi:

- 1. il nuovo punteggio risulta inferiore al punteggio ottenuto dall'ultimo progetto in graduatoria;**
- 2. la spesa effettivamente sostenuta sviluppa un contributo inferiore di almeno il 30% contributo ammesso**

Le verifiche vengono svolte entro 45 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità ed agli obiettivi del progetto;
2. garantire la destinazione degli investimenti acquistati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data del decreto di pagamento del saldo.
3. completare la realizzazione degli investimenti entro il 31-12-2020, degli altri interventi entro il 30-06-2021 e presentare la rendicontazione entro 02-08-2021;

conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

4. non cessare l'attività di impresa oppure NON alienare, totalmente o parzialmente gli investimenti acquistati PRIMA che siano trascorsi tre anni dalla data del decreto di pagamento del saldo;
5. conservare a disposizione degli organi preposti all'effettuazione dei controlli, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
6. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del SdI) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.
7. impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il sostegno, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
8. utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il sostegno, una struttura o uno spazio idoneo rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal mancato rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono a carico del soggetto beneficiario;
9. rispettare tutte le normative igienico-sanitarie nonché quelle riferite all'emergenza COVID-19.

7.7. Revoca e restituzione del contributo

In aggiunta alla ipotesi di mancato rispetto di uno o più impegni riportati al paragrafo 7.6, la revoca del contributo parziale o totale viene disposta, anche nel caso in cui il beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive, e in caso di mancato rispetto dei seguenti impegni:

- a) mancata realizzazione dell'iniziativa;
- b) utilizzazione delle risorse difforme alla destinazione indicata nel presente bando;
- c) mancata presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute entro i tempi previsti salvo adozione di proroghe autorizzate;
- d) qualora il progetto realizzato o in corso di realizzazione non sia coerente con quanto espressamente indicato in sede di domanda;
- f) qualora le dichiarazioni dei beneficiari dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero.
- g) Mancato rispetto di uno o più impegni riportati al paragrafo 7.6.

In tal caso l'impresa restituisce alla Regione Marche, con versamento sullo specifico conto corrente di contabilità speciale, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o per risvolti di natura penale, la Regione Marche si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare esclusivamente tramite SIAR memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹¹.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi nazionali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è data dalla Legge Regionale n. 13 del 10-04-2020 "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid 19".

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

¹¹ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

I dati potranno essere diffusi attraverso SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

I richiedenti, nel presentare Domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo del contributo concesso.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.